II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/166 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 per quanto riguarda la proroga dei programmi nazionali nel settore dell'apicoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 57, primo comma, lettera c), e l'articolo 223, paragrafo 3, primo comma, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione ([2]) stabilisce le norme per la notifica, l'approvazione e la modifica dei programmi apicoli nazionali.

(2) A norma del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), i programmi nazionali elaborati per il periodo dal 1º agosto 2019 al 31 luglio 2022 devono essere prorogati fino al 31 dicembre 2022.

(3) Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ([4]) fissa il massimale annuale per il Fondo europeo agricolo di garanzia («FEAGA»). Nei limiti di tale massimale il Fondo finanzierà il contributo dell'Unione ai programmi apicoli, con effetto a partire dal 2021. L'importo totale previsto nel quadro finanziario pluriennale per il FEAGA comprende un innalzamento a 60 milioni di EUR all'anno per i programmi apicoli.

(4) Gli Stati membri dovrebbero modificare i rispettivi programmi nazionali per tener conto della proroga e dell'aumento del bilancio per il settore dell'apicoltura. Entro il 15 marzo 2021 gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i programmi modificati che devono essere approvati.

(5) Al fine di garantire la continuità dei pagamenti, i pagamenti relativi alle misure attuate dal 1º agosto 2022 al 31 dicembre 2022 dovrebbero essere versati ai beneficiari tra il 16 ottobre 2022 e il 15 ottobre 2023.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 9).

([3]) Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

([4]) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 è così modificato:

(1) all'articolo 3 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Entro il 15 marzo 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione la modifica dei programmi nazionali conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale modifica tiene conto del contributo maggiorato dell'Unione a decorrere dal 2021.»;

(2) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:

«Le modifiche dei programmi apicoli conformemente all'articolo 3, secondo comma, sono approvate dalla Commissione, a norma dell'articolo 57, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, entro il 15 giugno 2021.»;

(3) all'articolo 7 è aggiunto il seguente terzo comma:

«In deroga al secondo comma, i pagamenti relativi alle misure attuate dal 1º agosto 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati tra il 16 ottobre 2022 e il 15 ottobre 2023.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN